

**Allegato "A" Rep.n. 19.253/7.207**

"LEN SERVICE Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS"

**STATUTO**

TITOLO PRIMO

**Costituzione - Sede - Durata**

Art. 1

E' costituita con sede nel Comune di Parma la società cooperativa denominata:

"LEN SERVICE Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS".

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, etc., anche altrove.

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al trentuno dicembre duemilasettanta (31 dicembre 2070) e potrà essere prorogata oppure sciolta anzitempo con deliberazione dell'assemblea salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381 del 8/11/1991, riguardanti la disciplina in materia di cooperative sociali, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO SECONDO

**Scopi - Oggetto**

Art. 2

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini; fornire opportunità occupazionali e professionali ai propri soci e promuovere occasioni di lavoro anche per persone svantaggiate; favorire attraverso i principi della mutualità la realizzazione delle rispettive capacità ed attitudini lavorative, la partecipazione volontaria alle attività ed alla gestione dell'impresa sociale, il coinvolgimento nella gestione del progetto sociale di coloro che fruiscono dei benefici e dei servizi prodotti, nonché di coloro che, senza partecipare direttamente all'attività o senza goderne in alcun modo i vantaggi, intendano sostenerla da un punto di vista imprenditoriale ed economico; concorrere alla costruzione di politiche sociali ed economiche più eque e partecipative. Inoltre, la cooperativa intende muoversi all'interno del mercato con qualunque altra impresa collaborando con altre aziende, anche profit, affinché le persone svantaggiate coinvolte possano confrontarsi con il mondo del lavoro.

La società intende perseguire i propri scopi attraverso la realizzazione di attività: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 381

del 1991 e successive modifiche, ed in particolare:

- attività di formazione, studi e ricerche e promozione culturale, rivolta sia ai soci che a terzi, progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento rivolta sia ai propri soci che a terzi;

- servizi di consulenza e assistenza inerenti in particolare le seguenti tematiche:

contabilità ed amministrazione, pianificazione finanziaria e gestione dei rapporti con le banche, organizzazione aziendale e consulenza informatica a supporto delle decisioni, comunicazione e marketing, organizzazione di eventi, grafica e design,

- Servizi di consulenza sulle risorse umane

- Consulenza in ambito di diversity management e pianificazione degli inserimenti di persone in stato di svantaggio sociale o fisico

- Consulenza in materia di fund raising

- Attività di manutenzione del verde

- Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed arredo urbano

- Attività di facchinaggio

- Attività di telemarketing

- Attività di segreteria organizzativa;

- Realizzazione e commercializzazione di oggetti e prodotti multimediali audio/video;

- Progettazione, redazione e pubblicazione di materiale informativo, culturale ed artistico: giornali, dispense, volumi, materiali audio e video, servizi di tipo informatico di ogni genere.

La cooperativa può, inoltre:

- svolgere attività affini a quelle sopra elencate e connesse all'oggetto sociale o, comunque, finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo;

- raccogliere beneficenze da soci e da terzi nonché prestiti da soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;

- compiere tutte le operazioni finanziarie, non nei confronti del pubblico, commerciali mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione delle leggi vigenti;

- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non via prevalente né con attività diretta al pubblico, in società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro ai propri soci, al fine di elevare e migliorare le loro condizioni economiche e sociali.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto appalti, convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati, anche in collaborazione con altre realtà no profit.

### TITOLO TERZO

#### **Soci**

##### Art. 3 - Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142;

b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

c) soci, volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci;

d) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla L. 381/91.

Potranno altresì essere soci, nel rispetto della vigente normativa, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate

#### Art. 4 - Soci appartenenti a categoria speciale

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, c 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi non potrà in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci lavoratori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori in possesso dei requisiti per diventare socio, che intendano, però, completare la loro formazione o valutare in modo graduale il loro inserimento in cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a questa categoria verrà disciplinata in apposito regolamento, ma questo periodo non può essere in ogni caso superiore ai 5 anni.

Il socio in prova ha diritto di voto solo nell'assemblea di approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio in prova può recedere in qualsiasi momento, salvo risarcimento del danno eventualmente provocato e con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio in prova, oltre a quelle previste dalle leggi e dall'art.9 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Al termine del periodo fissato per la "prova", il socio è ammesso a godere di tutti i diritti alla pari dei soci lavoratori, tale ammissione deve essere comunicata dall'Organo Amministrativo al socio interessato e annotata nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, tutte le disposizioni relative ai soci lavoratori.

I soci appartenenti a questa categoria speciale non possono fare parte dell'Organo Amministrativo e non godono dei diritti previsti dall'art. 2476, c.2 e 3 del codice civile.

#### Art. 5 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) la categoria dei soci cui chiede di essere iscritto;

c) l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale, comunque, non dovrà essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti per legge;

e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali;

f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea.

#### Art. 6 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal Consiglio di Amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### Art. 8 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; spetta però al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

#### Art. 9 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che perduri l'inadempienza.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

#### Art. 10 - Liquidazione

Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato, salvo gli interessi legali.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ri-

tenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 cod. civ.

#### TITOLO QUARTO

##### **Patrimonio Sociale**

###### Art. 11

Il Patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale, ciascuna, non inferiore a Euro 250,00 né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

#### TITOLO QUINTO

##### **Bilancio**

###### Art. 12 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

###### Art. 13 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti

economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri e le direttive stabilite dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

#### Art. 14 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinando:

- a) una quota non meno del 30% a riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e nelle modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota, destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

#### Art. 15 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscriverne nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

### TITOLO SESTO

#### **Gli Organi sociali**

Art. 16 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa è amministrata da un Amministratore unico/consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico/consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

**Sezione I**

**Assemblea**

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede legale o altra sede se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purchè nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C..

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 18 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e i compensi loro dovuti;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile solo ed esclusivamente se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare con le modalità previste dall'articolo 2479 - bis c.c.

#### Art. 19 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le delibere riguardanti le materie di cui ai punti 4) e 6) dell'art. 25 nonché lo scioglimento e la liquidazione della società per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.

#### Art. 20 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio

avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

#### Art. 21 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dal Presidente o dal Vice-Presidente in caso di sua assenza. (l'assemblea con la maggioranza dei voti presenti).

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

### **Sezione II**

#### **Organo amministrativo**

#### Art. 22 - Amministratori

La cooperativa è amministrata con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non percepiscono compenso per la loro carica, ma l'Assemblea può stabilire per un contributo, quali gettoni di presenza.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal VicePresidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o del Vicepresidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci; in caso di Amministratore unico, lo stesso deve essere socio.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi consecutivi.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Art. 23 - Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-

go, che può essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro 30 giorni perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Art. 24 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente in caso di impedimento del presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio di amministrazione.

### **Sezione III**

#### **Collegio Sindacale e Controllo Contabile**

#### Art. 25 - Collegio Sindacale

Solo nel caso si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### TITOLO SETTIMO

#### **Scioglimento e altre disposizioni**

#### Art. 26 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della

cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Art. 28 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Collegio Notarile di Parma.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal suo Presidente.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 29 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra i soci e la cooperativa, possono essere disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 30 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente; in ogni caso le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F.ti: Irene Ghezzi - Leonardo Canetti - Massimo Zilioli - Mattia Condemi notaio.

=====  
Copia redatta in cinque fogli - conforme all'originale (nei miei atti) firmato a norma di legge - che si rilascia per gli usi consentiti

Parma,